

**STATUTO di
Banca Infrastrutture, Innovazione e Sviluppo S.p.A.**

**TITOLO I°
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

ARTICOLO 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione "Banca Infrastrutture, Innovazione e Sviluppo S.p.A." (in forma abbreviata "BIIS S.p.A."), senza vincolo di rappresentazione grafica.

La società è Banca ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni.

La società fa parte del gruppo bancario "INTESA SANPAOLO". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione utili per l'emanazione delle disposizioni.

ARTICOLO 2

La società ha sede legale in Roma.

La società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere succursali e rappresentanze, in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme - con particolare riferimento alla prestazione di servizi finanziari di carattere specialistico ad Enti pubblici centrali e locali nonché ad aziende e società a partecipazione pubblica - nonché lo svolgimento delle altre attività bancarie e finanziarie consentite dalla legge, ivi compresa la prestazione di servizi di investimento. La società può compiere ogni altra attività connessa o strumentale al raggiungimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 4

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

**TITOLO II°
CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 346.300.000 diviso in numero 346.300.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna, interamente versato.

ARTICOLO 6

Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro e crediti.

TITOLO III° ASSEMBLEA

ARTICOLO 7

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia, anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'articolo 2366 del Codice Civile) i luoghi audio/ video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 8

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, ove il Presidente del Consiglio di Amministrazione non sia presente nel luogo di convocazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

L'assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, scelto anche fra non soci, e, se del caso, due o più scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

ARTICOLO 9

Possono intervenire all'assemblea i soci aventi diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'assemblea di prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la legittimazione.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, nei casi previsti dalla legge, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età.

ARTICOLO 11

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

Le copie del verbale – quando non redatte da notaio designato ai sensi del precedente articolo 8 - verranno accertate con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV°

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMITATO ESECUTIVO – AMMINISTRATORE DELEGATO

ARTICOLO 12

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da cinque a undici membri, secondo le determinazioni dell'assemblea.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti; essi durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Qualora per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intenderà decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

ARTICOLO 13

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento e può delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri, nonché – anche di volta in volta – affidare speciali incarichi a singoli consiglieri e nominare il Segretario del Consiglio, scelto anche al di fuori dei suoi componenti. Le deleghe operative possono essere comunque conferite, per singoli atti o categorie di atti, anche a Dirigenti, singolarmente o riuniti in Comitati, nonché ad altro personale, e comunque entro limiti di importo determinati, con previsione della modalità e della periodicità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può, inoltre, conferire mandati ed incarichi per il compimento di singoli atti anche a persone estranee alla società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato e può nominare un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, fissandone, nei limiti di legge, i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente, se nominato, e l'Amministratore Delegato.

In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo, ove nominato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione dalla legge o dallo statuto.

Delle decisioni assunte, dovrà essere data comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

In caso di urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, ove nominato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente che lo sostituisce, se nominato, ovvero, in caso di mancata nomina, assenza o impedimento anche del Vice Presidente, l'Amministratore Delegato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione dalla legge o dallo statuto.

Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente; nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

ARTICOLO 14

L'Amministratore Delegato è anche Direttore Generale. Egli è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali

programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali. E' preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

L'Amministratore Delegato esercita, di regola, poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni da esso assunte.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 13, di norma una volta al mese e in tutti i casi in cui ne facciano motivata richiesta scritta almeno un quarto degli amministratori in carica o il collegio sindacale, mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata, telegramma, telefax, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato almeno ventiquattrore prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo.

Il Presidente – o chi ne fa le veci - fissa l'ordine del giorno della riunione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 13. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia o all'estero.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il Segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti, a cura del Segretario, su apposito libro tenuto a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario sono affidate al Consigliere più giovane di età dei presenti.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

a) la definizione delle linee strategiche;

- b) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
 - c) la determinazione dell'assetto organizzativo generale nonché l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, propositive o di coordinamento;
 - d) l'approvazione e la modifica delle disposizioni di funzionamento del Comitato Esecutivo;
 - e) l'istituzione e la soppressione di succursali e rappresentanze;
 - f) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
 - g) le deleghe all'erogazione e alla gestione del credito;
 - h) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
 - i) il recepimento del regolamento di gruppo predisposto dalla Capogruppo nell'interesse del Gruppo medesimo;
 - l) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale con qualifica di Dirigente.
- Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle competenze esclusive di cui al precedente comma, è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.;
 - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
 - l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società;
 - la riduzione del capitale a seguito di recesso del socio;
 - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

ARTICOLO 17

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

ARTICOLO 18

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi ne fa le veci nonché, ove nominati, ai consiglieri muniti di delega dal Consiglio, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Salvo diversa disposizione consiliare, la rappresentanza spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

ARTICOLO 19

Agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso stabilito dall'Assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica e alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

TITOLO V° COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 20

L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente; devono essere inoltre nominati due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

I compensi del Collegio Sindacale sono determinati dall'Assemblea che li nomina.

L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica e alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

ARTICOLO 21

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge. Per il conferimento e la revoca dell'incarico, le funzioni, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

TITOLO VI° BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 23

Gli utili netti dell'esercizio sociale sono ripartiti nel modo seguente:

- il 5% alla riserva legale secondo le disposizioni vigenti;

- la rimanenza, a remunerazione del capitale o a ulteriori riserve o ad altre destinazioni nella misura e con le modalità determinate dall'assemblea.

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci.

I dividendi, non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione al fondo di riserva.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.

TITOLO VII° RECESSO

ARTICOLO 24

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della durata della società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO VIII° SCIoglimento

ARTICOLO 25

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

TITOLO IX° DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.